



N. Reg. **3**

COMUNE di POMBIA

(Provincia di Novara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO EX ART.30 COMMA 2 SEXIES
D.LGS.165/2001 - ARCH.BURGHINER**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **GENNAIO** alle ore **sedici** e minuti **trenta** nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	ARLUNNO Nicola	X	
2	GRAZIOLI Giovanni		X
3	MELONE Stefano	X	

Assume la presidenza il Sig. Arlunno Nicola nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Dott. Armando PASSARO

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL COMANDO EX ART.30 COMMA 2 SEXIES D.LGS.165/2001 - ARCH.BURGHINER

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta del Comune di Recetto (NO), ns. protocollo n. 446 del 17/01/2023, con cui si richiede di poter collaborare con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Pombia, arch. Ermini Burghiner CAT D5 economico, fino a un numero massimo di 18 ore settimana;

RITENUTO di aderire alla richiesta del Comune di Recetto a seguito di colloqui per le vie brevi, disciplinando il rapporto secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 2 sexies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. come anche previsto dagli artt. 56 e 57 del d.P.R. n.3/57 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il detto avvalimento detto "comando oneroso" è disciplinato dall'art. 70 comma 12 del d.lgs. 165/2001 che espressamente *"In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziario sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale"*;

VISTO il comma 413 dell'articolo 1 della legge 228/2012, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'30 comma 2 sexies del d.lgs. 165/2001, sono adottati di intesa tra le amministrazioni interessate con l'interessato"*;

PRESO atto dell'assenso del dipendente interessato all'assegnazione temporanea in regime di comando presso il Comune di Recetto (NO) per il periodo compreso tra febbraio e dicembre 2023;

PRESO ATTO della natura del comando che configurandosi quale assegnazione temporanea del lavoratore dall'Ente da cui dipende all'Ente utilizzatore:

- non recide il rapporto di lavoro con l'Ente di originaria appartenenza in ciò distinguendosi dagli istituti di mobilità o trasferimento;
- che l'Ente utilizzatore è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Ente titolare del rapporto di lavoro nei limiti del beneficio che lo stesso ne abbia;

- non costituendo un nuovo rapporto di lavoro, il relativo trattamento giuridico ed economico continua ad essere gestito dall'Ente titolare;

PRESO ATTO altresì dell'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti (da ultimo delibera n. 95/2015/PAR della Corte dei Conti Umbria), secondo cui il comando è equiparabile ai fini giuridici ad una forma di assunzione a tempo determinato e di lavoro flessibile. Ne consegue che gli oneri economici relativi al trattamento economico del personale posto in comando, ed in misura proporzionale alla prestazione lavorativa resa nell'interesse dell'Ente beneficiario, vanno a incidere esclusivamente sul bilancio di quest'ultimo Ente, o perché da questo sostenuti direttamente o perché periodicamente rimborsati all'Ente cui appartiene il personale posto in comando che è titolare del rapporto di lavoro, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli Enti interessati;

VISTO il d.lgs.267/2000;

VISTO il d.lgs. 165/2001;

VISTO il CCNL attualmente vigente;

VISTO il Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del d.lgs.267/2000;

CON voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di autorizzare l'assegnazione temporanea del dipendente, arch. Mario Ermini BURGHINER, categoria economica D5, presso il Comune di Recetto (NO) con decorrenza dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023, salvo proroga, secondo un programma diretto ad assicurare le esigenze del servizio di appartenenza e al contempo di funzionalità dell'Ente destinatario, per un numero di ore previsto di 18 ore settimanali.

- 3) Di dare atto che al Comune di Pombia, Amministrazione di appartenenza del dipendente autorizzato al comando, compete l'onere esclusivo di corrispondere il trattamento retributivo fondamentale corrispondente al profilo professionale posizione economica D5.
- 4) Il Comune di Recetto, in quanto utilizzatore delle prestazioni, sarà tenuto a rimborsare su semplice richiesta del Comune di Pombia, le relative spese limitatamente al periodo e l'impiego orario di lavoro autorizzato con la presente deliberazione presso l'Ente richiedente.
- 5) È prevista la possibilità di prorogare il rapporto di lavoro in comando secondo successiva e ulteriore deliberazione concordata tra le parti.

Successivamente, stante l'urgenza all'unanimità viene dichiarata l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005

IL SINDACO
(Dott. Nicola Arlunno)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Armando PASSARO)

Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.